



AltaVita

ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA

IRA

REGOLAMENTO INTERNO DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

*Regolamento approvato con D.C. n. 33/str del 18 dicembre 2012.
Da ultimo modificato con D.C. n. 8 del 27.02.2020.*

AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - IRA

giù Istituto di Riposo per Anziani - IRA

* Piazzale Mazzini, 14 * 35137 Padova * Tel. 049 8241504 * Fax 049 8241531

* www.altavita.org * presidente@altavita.org * pec:altavita@legalmail.it

Art. 1
Principi generali

1. AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A., in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura il servizio di mensa aziendale in tutti i giorni della settimana.
2. Il servizio di mensa viene erogato esclusivamente nella forma sostitutiva del buono pasto elettronico il cui numero è determinato come indicato all'art. 2. Il buono pasto non può essere surrogato da indennità, non è cedibile a terzi, né commerciabile o convertibile in denaro. A norma di legge, il buono pasto è strettamente personale ed è utilizzato per l'intero valore facciale.
3. Il servizio viene erogato al personale dipendente, a tempo indeterminato e a tempo determinato e alle seguenti altre figure che operano all'interno di AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.:
 - lavoratori con contratto di collaborazione in regime autonomo;
 - Medici e Infermieri coordinatori che svolgono prestazioni aggiuntive in regime di lavoro autonomo;
 - volontari del Servizio Civile Universale;
 - personale individuato sulla base di elenchi, a seguito di apposite convenzioni condivise con Enti pubblici o Istituzioni scolastiche.
4. Il personale di cui al punto 3. può fruire del servizio sostitutivo della mensa presso i pubblici esercizi convenzionati con la società che emette i buoni.
5. L'Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche sull'andamento del servizio.

Art. 2
Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Gli aventi diritto, di cui al comma 3 dell'art. 1, hanno diritto ai buoni in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) il beneficiario svolge un orario di lavoro che preveda servizio mattutino con rientro al lavoro pomeridiano;
 - b) l'intervallo tra l'orario mattutino e pomeridiano deve essere di almeno mezz'ora e non superiore a due ore;
 - c) l'orario deve essere di almeno otto ore lavorative, compreso l'eventuale lavoro straordinario debitamente autorizzato;
 - d) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo il caso del medico che svolge il servizio di guardia;
 - e) l'attività formativa obbligatoria dà diritto al buono pasto in presenza dei suddetti presupposti.

2. Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti a' sensi di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina e il pomeriggio.

Art. 3

Valore e utilizzo del buono pasto

1. Il valore del buono pasto è pari a € 5,29 per l'utilizzo presso tutti gli esercizi convenzionati con la società fornitrice dei buoni.
2. Il lavoratore si fa carico dell'eventuale costo eccedente il limite di cui al punto 1 del presente articolo.
3. In ciascun mese, il lavoratore ha diritto a tanti buoni quanti sono i giorni in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 2.
4. I buoni possono essere liberamente utilizzati in qualsiasi giorno del mese, anche cumulativamente, comunque entro il limite massimo di otto.

Art. 4

Procedura di fruizione dei buoni pasto in formato elettronico

1. Al personale, il cui abituale orario di lavoro preveda il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2, viene attribuita una tessera nominativa elettronica in cui sono registrati, per quanto riguarda il lavoratore, un codice identificativo, il valore del buono e il termine di utilizzo.
2. L'Ufficio organizzazione provvede, mensilmente, ad effettuare l'ordine di acquisto dei buoni presso la società fornitrice del servizio e a caricare la tessera individuale di un numero di buoni corrispondente al diritto maturato, ai sensi dell'art. 2, nel secondo mese antecedente.
3. Il lavoratore dovrà anticipare il costo del pasto nei primi due mesi di attivazione del nuovo servizio e in tutti i casi in cui il numero dei buoni è insufficiente.
4. I buoni devono essere utilizzati entro la data di scadenza fissata dalla società emittente dei buoni.
5. Ciascun lavoratore può verificare la propria posizione, fuori dall'orario di lavoro, sul sito della società che fornisce il servizio oppure scaricando la relativa applicazione.
6. Per ciascun pasto viene scaricato dalla tessera un buono anche se il valore del pasto è inferiore ad € 5,29.
7. In caso di smarrimento, la tessera deve essere bloccata secondo le modalità previste dalla società emittente e, successivamente, va richiesta una nuova card all'Ufficio Organizzazione. Ciò comporterà l'addebito del costo di una nuova tessera che sarà trattenuto in busta paga.